



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA

**REGOLAMENTO ALBO OPERATORI ECONOMICI PER IL PRE-  
RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI PAGATORI.**

La Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea (di seguito: DG PIUE), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: Codice dei contratti pubblici) ed in armonia con le Linee Guida n. 4, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, si dota del presente Regolamento per l'istituzione, la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'Albo fornitori per l'acquisto del servizio di *pre-riconoscimento* degli organismi pagatori, da rendere ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

Il presente Regolamento è applicato nei casi previsti dall'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice dei contratti pubblici e nelle altre ipotesi previste dalla legge ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sezione *Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti*.

**Art. 1**

**Istituzione e finalità dell'Albo degli operatori economici**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici della DG PIUE da utilizzare, ai sensi della vigente normativa richiamata in premessa, per l'affidamento del servizio di *pre-riconoscimento* per importo inferiore ad € 144.000,00 al netto dell'I.V.A. e degli oneri contributivi di legge (cd. sottosoglia), ove sia presente un numero minimo di operatori qualificati, nonché negli altri casi previsti e consentiti dalla legge, poiché il servizio non è reperibile con il ricorso al mercato elettronico (MEPA) e alle convenzioni CONSIP.
2. Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti all'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.
4. Ai fini della costituzione dell'Albo, la DG PIUE pubblica, per 30 giorni, apposito Avviso sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sezione *Amministrazione trasparente –bandi e contratti*.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 4, decorrono 30 giorni per la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo da parte degli operatori economici interessati.
6. Le domande pervenute dopo la scadenza dei termini di cui al comma 5, sono prese in considerazione ai fini del primo aggiornamento dell'Albo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 7 del presente Regolamento.

**Art. 2**

**Amministrazione appaltante**

1. L'Amministrazione appaltante è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - tel. 0646654048 - fax 0646654273 - indirizzi email: [piue.direttore@politicheagricole.it](mailto:piue.direttore@politicheagricole.it) e [piue.segreteria@politicheagricole.it](mailto:piue.segreteria@politicheagricole.it) - indirizzo di posta certificata [aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it).

**Art. 3**

**Struttura dell'Albo**

1. L'Albo è costituito da un unico elenco per il servizio di *pre-riconoscimento* di nuovi organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 908/2014.
2. L'Albo ha lo scopo di definire un elenco di operatori economici nell'ambito del quale individuare i soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e del comma 3 del presente articolo, da invitare alle singole procedure di affidamento del servizio.
3. L'Albo è costituito dai soggetti, in grado di provare un'adeguata competenza ed esperienza nelle attività di AUDIT, in conformità agli standard internazionali vigenti in materia, anche tramite la dimostrazione del possesso del titolo professionale, riconosciuto nel Paese di appartenenza, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 4 e che abbiano prodotto domanda secondo le modalità di cui all'articolo 5.
4. Con la pubblicazione del presente Regolamento, nonché l'istituzione e l'iscrizione nell'Albo degli operatori economici, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale di cui agli articoli 59 e ss. del Codice dei contratti pubblici e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA

5. I requisiti e gli altri elementi riportati nella domanda d'iscrizione all'Albo, non determinano una graduatoria di merito ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio, che costituiscono condizioni di ammissibilità alla selezione dei candidati per l'affidamento dello stesso, disponibili ad assumere l'incarico.
6. L'Amministrazione è impegnata solo dopo la sottoscrizione della lettera di affidamento al soggetto selezionato tra i fornitori iscritti nell'Albo, all'esito delle procedure di cui all'articolo 36, comma 2 lettere a) e b) del Codice dei contratti pubblici.

**Art. 4**

**Requisiti per l'iscrizione**

1. Possono essere iscritti all'Albo gli operatori economici, per i quali non ricorrano cause di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e cause di potenziale o effettivo conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 42 dello stesso Codice, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) idoneità professionale [art. 83, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici]: iscrizione nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010 come modificato dal decreto legislativo 135/2016 o, nel caso di operatori stabiliti in altri Paesi membri dell'Unione europea, di requisiti analoghi secondo le forme previste nei Paesi di stabilimento;
  - b) capacità economica finanziaria [art. 83, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici] dimostrata mediante:
    - b1) un fatturato minimo globale conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari , antecedenti la presentazione della domanda di iscrizione, pari almeno a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa;
    - b2) un fatturato specifico per servizi analoghi conseguito mediante esecuzione di contratti di servizi analoghi a quello per il quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo pari almeno a 50.000,00 euro, I.V.A. esclusa;

I requisiti di fatturato di cui alle lettere b1) e b2), per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA

- c) capacità tecnico organizzativo [art. 83, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici]: dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi in capo al gruppo di lavoro in termini sia numerici che professionali di cui al comma 3.
2. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, i requisiti di cui all'articolo 80 e all'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici devono essere posseduti da ciascuno dei loro componenti.
3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1, lettera c) deve essere composto da un responsabile dal quale dipendono direttamente almeno 1 esperto contabile e 1 esperto informatico, con i seguenti requisiti minimi:
  - a) Il responsabile deve essere in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica da almeno tre anni in discipline economiche; essere iscritto all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri ed al registro dei revisori legali sezione A; avere almeno tre anni di esperienza professionale in materia di controllo, revisione e certificazione di bilanci maturata in qualità di revisore legale; nel corso dell'esperienza professionale, deve aver maturato per almeno un anno esperienza sulla certificazione delle spese finanziate dai fondi comunitari (agricoli o strutturali).
  - b) L'esperto contabile deve essere in possesso di laurea triennale (o titolo di studio superiore) in discipline economiche da almeno un anno, avere una esperienza professionale di almeno un anno in materia di controllo, revisione e certificazione di bilanci; nel corso della loro attività professionale devono aver maturato per almeno un anno esperienza nella certificazione delle spese finanziate da fondi comunitari (agricoli o strutturali).
  - c) L'esperto informatico deve avere una specializzazione in sistemi informativi con particolari competenze in cyber security e risk management.
4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 deve essere autocertificato, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche avvalendosi dello schema del Documento di gara unico europeo, limitatamente alle parti III, IV e VI, secondo le indicazioni di cui alla Linea guida MIT 18.07.2016, n. 3.
5. L'Amministrazione si riserva, nel corso del procedimento d'iscrizione e/o in qualsiasi tempo, di fare accertamenti e richiedere all'operatore interessato di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati, attraverso la presentazione di ulteriore e specifica documentazione.
6. In caso di esito negativo dell'accertamento si procede alla cancellazione dall' Albo e alla denuncia alle autorità competenti.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA

7. L'Amministrazione, in relazione a nuove disposizioni di legge, dispone la modifica della disciplina dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo.
8. Il Direttore generale della DG PIUE, in qualità di autorità competente al rilascio e alla revoca del riconoscimento degli organismi pagatori, dispone l'iscrizione nell'Albo senza che ciò comporti la costituzione di graduatorie o altre classificazioni di merito.

**Art. 5**  
**Modalità di iscrizione**

1. La domanda, redatta in carta semplice, in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve pervenire con la dicitura: "*Candidatura all'inserimento nell'elenco fornitori – Per affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. n. 50/2016, del servizio cd. pre-riconoscimento degli organismi pagatori nazionali, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 908/2014*" e può essere trasmessa tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it) oppure tramite servizio postale per mezzo di raccomandata A/R indirizzata a "Ministero Politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, DG PIUE, Segreteria" Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi postali o informatici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
3. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere compilata secondo lo schema allegato all'Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento e corredata, da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico.
4. L'Amministrazione ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto alle domande e alle autocertificazioni presentate.
5. Con la richiesta di iscrizione nell'Albo l'istante accetta espressamente, senza condizione o riserva alcuna, quanto stabilito dal presente Regolamento.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA

**Art. 6**

**Valutazione delle candidature e formazione dell'elenco**

1. Il Responsabile del procedimento verifica la regolarità e la completezza delle istanze presentate, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 lettere a) e b) legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il Responsabile del procedimento, trasmette l'esito della istruttoria, all'Autorità competente che dispone l'iscrizione degli operatori economici.
3. L'elenco è compilato in ordine alfabetico, non costituendo tale iscrizione una graduatoria di merito.
4. La valutazione delle istanze di iscrizione da parte dell'Amministrazione avviene nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. Tale termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di integrazione di documentazione da parte dell'Amministrazione.
5. Dopo la prima formazione dell'Albo, l'inserimento di nuovi operatori economici avviene, sempre secondo l'ordine alfabetico, ma inserendo i nominativi in successione all'elenco già presente.

**Art. 7**

**Durata, aggiornamento e pubblicità dell'Albo**

1. L'Albo degli operatori economici ha durata triennale con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso.
2. L'Albo è, di norma, aggiornato e integrato a cadenza annuale.
3. L'iscrizione nell'Albo a seguito di aggiornamento ed integrazione ha decorrenza dalla data della relativa pubblicazione, sempre nel rispetto della durata triennale dell'Albo.
4. Qualsiasi variante o aggiornamento dell'Albo, successivi alla sua prima pubblicazione e comunque nel triennio di validità, è annotata sull'albo con la dicitura "*ultima versione del*" affinché i nuovi operatori economici che hanno richiesto l'iscrizione ne prendano corretta cognizione.
5. Gli avvisi relativi all'istituzione dell'Albo e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione appaltante, sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti".



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA

**Art. 8  
Verifiche**

1. Gli operatori economici invitati alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, in sede di presentazione dell'offerta, devono attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo sono confermati.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario anteriormente all'affidamento del servizio.
3. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al comma 2 determina a carico dell'operatore economico, la cancellazione dall'elenco e le eventuali conseguenze penali ed amministrative derivanti da false dichiarazioni.

**Art. 9  
Comunicazione di variazione dati**

1. Gli operatori economici, durante il triennio di validità dell'Albo, hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro 30 giorni da quando si è verificata la modifica del requisito.
3. L'Amministrazione verifica, in ogni caso, il tipo di variazioni al fine di procedere alla cancellazione dell'operatore dall'Albo, nei casi di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

**Art. 10  
Affidamento del servizio**

1. L'affidamento del servizio avviene secondo le seguenti modalità:
  - a) mediante affidamento diretto, per importi fino ad € 40.000,00, oneri esclusi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;
  - b) mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. 18 aprile 2016



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA

n. 50 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

**Art. 11**

**Cause di Cancellazione dall'Albo**

1. La cancellazione dall'Albo è disposta quando si verifica anche una sola delle seguenti cause:
  - a) gravi o ripetuti episodi di negligenza, malafede o errore nell'esecuzione della prestazione;
  - b) condanna per delitto che per natura o per la gravità fa venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;
  - c) cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo;
  - d) decadenza anche da uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
  - e) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento;
  - f) mancata o ritardata presentazione di offerte o di predisposizione di preventivi a tre inviti esperiti anche non consecutivi. Non è ammessa giustificazione per la mancata risposta qualora l'operatore affermi di non aver ricevuto l'invito per variazione del proprio indirizzo, se non preventivamente comunicato alla DG PIUE;
  - g) inadempienza contrattuale;
  - h) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
  - i) cessazione attività o inosservanza dell'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 9;
  - j) richiesta espressa dell'operatore economico per ottenere la cancellazione dall'Albo;
  - k) inosservanza delle disposizioni relative al conflitto di interesse anche solo potenziale.





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA

2. La cancellazione dell'operatore economico dall'Albo disposta dall'Amministrazione è notificata mediante comunicazione di posta elettronica certificata o raccomandata.
3. L'operatore economico può presentare eventuali controdeduzioni, avverso la decisione di cui al comma 2, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica di cancellazione con posta elettronica certificata.
4. Gli operatori economici interessati da un provvedimento di cancellazione non possono ripresentare domanda di iscrizione prima che sia trascorso almeno un anno dal provvedimento di cancellazione.

**Art. 12**  
**Gestione dell'Albo**

1. L'Amministrazione effettua la scelta degli operatori economici da invitare alle singole procedure, in numero non inferiore a cinque, seguendo il criterio della rotazione, mediante scorrimento sistematico dell'elenco, ai fini dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici.
2. Dopo aver esperito la prima procedura con individuazione dei primi cinque fornitori, gli stessi verranno collocati in coda all'elenco, per consentire la rotazione in occasione della procedura successiva.
3. Gli operatori economici risultati aggiudicatari durante l'intero periodo di validità dell'Albo, possono essere invitati alle successive procedure, previa adeguata motivazione del Responsabile del procedimento.
4. Quando nell'elenco non è presente alcun operatore o non sono presenti operatori in numero sufficiente, al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione negoziale, l'Amministrazione ha la facoltà di invitare altri operatori economici ritenuti idonei anche se non iscritti nell'Albo.

**Art. 13**  
**Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'Albo fornitori è nominato con provvedimento del Direttore generale della DG PIUE, in qualità di Autorità competente al rilascio e alla revoca del riconoscimento di organismo pagatore.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA

**Art. 14**

**Trattamento dati personali**

1. L'archivio dei dati personali dei soggetti che si candidano per l'iscrizione all'Albo degli operatori economici sono gestiti e trattati dall'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Il trattamento dei dati comprende le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
3. Le operazioni richiamate sono effettuate con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. L'operatore economico iscritto all'Albo ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare i dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.
5. L'operatore economico con l'iscrizione all'Albo, esprime il proprio consenso al predetto trattamento e alla pubblicazione dei dati.

**Art. 15**

**Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla legislazione comunitaria e nazionale vigente.